

Comune di Sanremo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLE MODALITÀ E I CRITERI PREVISTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 93 D.LGS. 163/2006.

Tra

Tra il comune di Sanremo, nelle persone della delegazione trattante di parte pubblica, composta, giusta incarico conferito allo scopo con deliberazione della giunta comunale n. 153 del 05/07/2018, e n. 249 del 30/10/2019, da:

- Dott. Tommaso La Mendola, Segretario Generale – Presidente
- Dott.ssa Cinzia Barillà, Dirigente del Settore Finanze, componente
- Dott. Claudio Frattarola, Dirigente del Settore Corpo Polizia Municipale, protezione civile
- Dott. Mangiarotti Massimo, Dirigente Settore Servizi alla persona e promozione del benessere, Tributi, Attività Produttive e Mercati

E

e le organizzazioni sindacali così composte:

RSU

OO.SS. territoriali

A quanto infra autorizzati in forza della deliberazione della giunta comunale n. 336 del 20/12/2019, immediatamente eseguibile

Articolo 1

1. Nel presente contratto, le parti, considerato il protrarsi della trattativa per la stipula del contratto integrativo 2019 – 2021, stabiliscono di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 93 D.Lgs. 163/2006.
2. Quanto di seguito definito si applica alle attività compiute per opere o lavori relative al periodo 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore del D. L. n°90/2014 convertito, con modifiche, nella Legge n. 114 in data 11/08/2014) al 18 aprile 2016.
3. Il presente accordo, pertanto, definisce i criteri sulla base dei quali il Regolamento dovrà essere adottato. L'Ente può provvedere alla sua approvazione dopo la sottoscrizione definitiva del CCI.

Articolo 2

1. Per ciascuna opera o lavoro, l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 commi da 7-bis a 7-quater del D. L.vo 163/2006, è ripartito sulla base del regolamento del Comune di Sanremo, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 491/2003.
2. Gli incentivi, escluse le attività di manutenzione, vengono ripartiti tra i soggetti indicati dal Regolamento del Comune di Sanremo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 491/2003, nel rispetto dei seguenti principi:

a) Erogazione ai soli dipendenti che hanno svolto incarichi tassativamente indicati dalla norma quali responsabile unico del procedimento, collaboratori tecnici e amministrativi che lo hanno supportato, incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, direzione lavori, operatori

addetti al collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e loro collaboratori; sono esclusi dal riparto i soggetti indicati se hanno qualifica dirigenziale.

b) Economia delle quote ad incremento del fondo incentivante per la progettazione corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione.

c) Non sono corrisposti gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale: le eventuali quote spettanti al personale dirigenziale costituiscono economia di bilancio.

Nel rispetto degli equilibri di bilancio, eventuali economie derivanti dallo svolgimento delle funzioni predette da personale avente la qualifica dirigenziale, vengono utilizzate per finanziare la formazione specifica del personale addetto a tali funzioni, nell'ambito del programma formativo annuale o per altre iniziative di cui all'art. 92, comma 7-quater del D. lgs. n. 163/2006, così come introdotto dall'art 13 bis del D.L. 90/2014.

3. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D. L.vo 163/2006, la percentuale effettiva è stabilita nel 2% dell'importo posto a base di gara.

4. L'80% della somma massima determinata viene ripartita tra i dipendenti secondo le percentuali previste dal regolamento di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 491/2003, secondo le Tabelle "B", "C" ed e "D" per ciascuna fase.

5. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza:

- Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

- In caso di accoglimento di ricorso giudiziale contro il Comune di Sanremo la riduzione è commisurata al 50%.

Sanremo, 20/12/2019

Parte Pubblica

Dott. Tommaso La Mendola – Presidente

Dott.ssa Cinzia Barillà – componente

Dott. Claudio Frattarola – componente

Dott. Mangiarotti Massimo – componente

_____ Firmato _____

_____ Firmato _____

_____ Firmato _____

Parte sindacale:

OO.SS. Territoriali

Firmato

RSU

Firmato